

Se il leone concede qualcosa. Brevi note in tema di *societas leonina*

VERONICA FORLANI

Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia

1. Nella letteratura romanistica dedicata alla *societas leonina* vi è un saggio, *La società col leone* di Antonio Guarino che, per notorietà e costante punto di riferimento, si può considerare alla stregua di un classico¹. Lo studioso napoletano osserva innanzitutto che, siccome tradizionalmente le origini del divieto di patto leonino di cui all'art. 2265 del nostro codice civile vengono ricollegate alla *societas leonina* dell'esperienza giuridica romana², verrebbe naturale supporre che nei testi pervenutici sia reperibile più di una traccia di quest'ultima, mentre, al contrario, nelle fonti giuridiche romane la locuzione '*societas leonina*' compare una volta soltanto, in un passo di Ulpiano tratto dal commentario *ad Sabinum* e restituito dai *Digesta* giustiniani:

D. 17.2.29.2 (*Ulp. 30 ad Sab.*) [2742]³: *Aristo refert Cassium respondisse societatem ta-*

1. GUARINO, *La società*. In argomento, assai di recente, STARACE, *La parte*; STARACE, *Partes*, 10-24.

2. GUARINO, *La società*, 175 e n. 4. Sul patto leonino nel vigente diritto italiano vd. ABRIANI, *Il divieto*, il quale (1-8) concorda nell'affermare che, nella storia giuridica antica, è il diritto romano a porsi per primo il problema se ed entro quali limiti si possa derogare alla regola dell'equilibrio tra partecipazione sociale e spettanza degli utili. Circa lo sviluppo nel diritto intermedio fino alle moderne codificazioni europee vd. in particolare HINGST, *Die societas*; su cui MEISSEL, *Rec. di Hingst*, 424-427; inoltre BLANC NOUGUÉS, *Precedentes*, 50-54.

3. La parte del frammento che precede è la seguente: (D. 17.2.29 pr.-1) *Si non fuerint partes societati adiectae, aequas eas esse constat. Si vero placuerit, ut quis duas partes vel tres habeat, alius unam, an valeat? Placet valere, si modo aliquid plus contulit societati vel pecuniae vel operae vel cuiuscumque alterius rei causa. 1. Ita coiri societatem posse, ut nullam partem damni alter sentiat, lucrum vero commune sit, Cassius putat: quod ita demum valebit, ut et Sabinus scribit, si tanti sit opera, quanti damnum est; plerumque enim tanta est industria socii, ut plus societati conferat quam pecunia, ita si solus naviget, si solus peregrinetur, pericula subeat solus.* (Se nella società non siano state stabilite le quote, la regola è che esse siano uguali. Però se si sia stabilito che uno abbia i due terzi o i tre quarti e l'altro un terzo o un quarto, ciò vale? Si ritiene che valga, sempre che quello abbia conferito alla società qualcosa in più in denaro, opera, o sotto qualunque altro aspetto. 1. Cassio ritiene che si possa dare vita a una società in modo che uno non partecipi alle perdite, ma il guadagno sia comune: tale società sarà valida, come scrive pure Sabino, soltanto se l'opera sia equivalente alla perdita. Infatti spesso l'operosità del socio è tanto grande per cui il suo conferimento alla società è superiore al denaro, come se navighi o viaggi per terra da solo, e da solo sopporti i pericoli). È evidente

lem coiri non posse, ut alter lucrum tantum, alter damnum sentiret et hanc societatem leoninam solitum appellare: et nos consentimus talem societatem nullam esse, ut alter lucrum sentiret, alter vero nullum lucrum, sed damnum sentiret: iniquissimum enim genus societatis est, ex qua quis damnum, non etiam lucrum spectet.

(«Aristone riferisce che Cassio affermò in un responso che non si può costituire una società nella quale a uno tocchi soltanto il guadagno e all'altro le perdite, e che era solito chiamare leonina tale società: anche noi concordiamo essere nulla una siffatta società, nella quale il guadagno tocchi a uno e all'altro nessun guadagno, bensì le perdite: è infatti quanto mai iniquo quel genere di società in forza della quale a uno spettino le perdite e non anche il guadagno»).

Il Guarino a ragione rileva che, quasi a voler prendere le distanze, Ulpiano si limita a riportare, senza però farla propria, l'espressione '*societas leonina*'⁴, attribuendone la paternità a Gaio Cassio Longino, per il tramite del suo allievo Tizio Aristone⁵. Quest'ultimo riferisce che, il caposcuola sabiniano, nell'ambito della sua attività rispondente⁶, avrebbe affermato che non si può

che il brano riportato si inserisce nella celebre *magna quaestio* relativa alla ripartizione dei guadagni e delle perdite in rapporto al singolo socio, testimoniata anche da Gai. 3.149; D. 17.2.5 pr.-1 (Ulp. 31 *ad ed.*); D. 17.2.30 (Paul. 6 *ad Sab.*); I. 3.25.2-3: Quinto Mucio nega validità all'accordo che prevede in capo a un socio una parte maggiore nel guadagno e minore nella perdita, giudicandolo in contrasto con l'essenza stessa della società (*contra naturam societatis esse*); al contrario, Servio Sulpicio, la cui opinione finirà per prevalere, come appare anche dalle posizioni di Sabino e Cassio di cui a D. 17.2.29.1 riportato poco sopra, non solo lo ritiene ammissibile, ma giunge ad affermare che è possibile che un socio non partecipi alla perdita, ma soltanto al guadagno, purché la sua opera sia così preziosa da rendere comunque equa una società costituita in questi termini ([Gai.3.149] *quis nihil omnino damni praestet, sed lucri partem capiat, si modo opera eius tam pretiosa videatur, ut aequum sit eum cum hac pactione in societate admitti*). L'argomento, oggetto di una vastissima e autorevole letteratura, non può essere affrontato *ex professo* in questa sede, per cui ci si limita a rinviare alla puntuale disamina sullo *status quaestionis*, con discussione delle principali teorie e difesa della propria opinione al riguardo, di SANTUCCI, *La «magna quaestio» in Gai. 3.149*, 331-348. Sul nesso tra la citata *magna quaestio* e la *societas leonina* si veda anche *infra* nota 6 e § 2.

4. Così anche HINGST, *Die societas*, 63. Altrove GUARINO, *Societas*, 70, parla di una «denominazione che ha avuto, probabilmente, più fortuna tra i romanisti che tra i giuristi romani».

5. Rilevante su tale rapporto D. 4.8.40 (Pomp. 11 *ex var. lect.*): *Cassium audisse se dicentem Aristo ait*.

6. BONA, *Studi*, 17 nt. 28, osserva che l'immediata impressione che si ricava è quella di un responso dato da Cassio, al quale ha assistito Aristone; ma, per lo stretto collegamento che sussiste tra il tema della *societas leonina* e quello delle *partes lucri et damni* con la nota *magna quaestio*, su cui Cassio si è espresso (*supra* nota 3), a suo avviso non è improbabile che della *societas leonina* si tratti anche nei *libri iuris civilis*, e che Aristone, annotandoli, abbia ricordato che il loro autore soleva rispondere in tal modo ogni volta che veniva interrogato in argomento.

dare vita ad una società nella quale una parte goda dei guadagni e l'altra sopporti soltanto le perdite. Ulpiano dal canto suo concorda con il pensiero di Cassio⁷, rimarcando la nullità di una società di tale natura (*talem societatem nullam esse*), e definendola come la più iniqua (*iniquissimum enim genus societatis est*)⁸.

Proprio l'esclusiva riferibilità a Cassio in tutto l'apparato testuale dell'espressione *societas leonina*, induce il Guarino a ipotizzare la conoscenza da parte del giurista della, presumibilmente in quell'ambiente poco nota, favola di Fedro (1.5) *Vacca et capella, ovis et leo*, in cui figurano come protagonisti una mucca, una capretta, una pecora e un leone, che si associano in una battuta di caccia, terminata la quale con la cattura di un grosso cervo, il re della foresta si appropria con protervia dell'intero bottino⁹:

Numquam est fidelis cum potente societas: / testatur haec fabella propositum meum. / Vacca et capella et patiens ovis iniuriae, / socii fuere cum leone in saltibus / Hic cum cepissent cervum vasti corporis, / sic est locutus partibus factis leo: / "Ego primam tollo, nominor quia leo; / secundam, quia sum consors, tribuetis mihi; / tum, quia plus valeo, me sequetur tertia; / malo adficietur, si quis quartam tetigerit." / Sic totam praedam sola improbitas abstulit.
 («Non è mai affidabile la società con un potente e questa favoletta conferma il mio

7. L'opinione di Ulpiano emerge dal ricorso al termine 'nos', il quale molto difficilmente può ritenersi un *plurale maiestatis* dovuto a un intervento giustiniano: POGGI, *Il contratto*, 166 nt.1; vd. anche GUARINO, *La società*, 177 n. 9; BLANC NOUGUÉS, *Reflexiones*, 89 n. 22; STARACE, *La parte*, 369 n. 1. Per i sospetti sulla parte finale di D. 17.2.29.2 (*et nos - lucrum spectet*) vd. ARANGIO-RIUZ, *La società*, 110-111; WIEACKER, *Societas*, 269; nonché la sintesi di HINGST, *Die societas*, 68-74, che pure mostra qualche propensione al rimaneggiamento.

8. HINGST, *Die societas*, 49, rileva che questa classificazione è dovuta al metodo diairetico della filosofia classica di Platone e Aristotele. Sotto diverso profilo, Cassio parla di una società in cui a uno tocca solo il guadagno, mentre tutta la perdita va a carico dell'altro, ma la situazione non cambia se al socio a cui va l'intero lucro è accollata una quota di perdita, stante il fatto per cui il consocio non partecipa comunque all'utile, ma solo al *damnum*: ciò appare più chiaro nella frase finale *et nos - spectet*. In dottrina peraltro il dato è pacifico: POGGI, 166; TALAMANCA, *Costruzione*, 329 n. 94; TALAMANCA, *Società*, 835; MARRONE, *Istituzioni*, 475 e n. 191.

9. È interessante notare che, ad esempio, negli scolii ai Basilici l'attributo *leonina* non viene ricollegato ad alcuna favola, ma genericamente all'indole predatrice ed egoistica del leone: Sch. 3 ad Bas. 12.1.29 di Stefano (B.II,538; Heimb. I, 739): ἀρπακτικὴν διὰ τὴν τοῦ λέοντος φύσιν· πλεονέκτης γὰρ ὁ λέων τοῦ προσγεγονότος αὐτῷ θρέμματος ἕτερον μὴ ἀνασχόμενος θηρίον μετασχεῖν (per la natura rapace del leone: infatti il leone è avido e non tollera di rendere partecipe un'altra fiera della preda da lui catturata). Vd. HINGST, *Die Societas*, 122-123.

assunto. Una vacca, una capretta e una pecora paziente all'offesa¹⁰ si associarono con un leone nei boschi. Qui, dopo aver catturato un cervo di grande corporatura, una volta fatte le parti, così disse il leone: "Io prendo la prima, poiché mi chiamo leone; la seconda me la attribuirete poiché sono un socio; poiché inoltre sono più forte, la terza mi seguirà; male gliene incoglierà, se qualcuno avrà toccato la quarta!". Così la prepotenza si portò via da sola tutta la preda»).

Ancora il Guarino, con un'argomentazione articolata e in base a taluni presupposti cronologici, ipotizza che la conoscenza della citata favola di Fedro sia derivata a Gaio Cassio Longino per il fatto di essersi occupato, come pretore o per la sua fama di giurista¹¹, delle traversie di Fedro dovute all'ostilità di Seiano. Proprio per l'intervento di Cassio la questione si sarebbe risolta in modo indolore per il poeta, non sussistendo nei suoi versi gli estremi della diffamazione che vi aveva scorto il potente prefetto del pretorio di Tiberio¹².

10. Secondo GUARINO, *La società*, 187 e n. 47, *iniuriae* non si riferirebbe a *patiens* (*patiens ovis iniuriae*), ma a *socii* (*iniuriae socii*), e la società sarebbe invalida perché a causa illecita. Lo studioso osserva che secondo la traduzione corrente non sarebbe indicata la causa della società. Tuttavia *in saltibus* rende già sufficientemente chiara lo scopo della *societas*, che del resto è resa evidente da quanto si legge poco dopo; inoltre anche la scansione dei versi depone in senso contrario: così STARACE, *La parte*, 373 n. 12.

11. Su Gaio Cassio Longino, che fu anche *consul suffectus* nel 30 e governatore delle province d'Asia e di Siria, vd. in particolare D'IPPOLITO, *Ideologia*. Vd. inoltre GUARINO, *La società*, 182; BRUTTI, *I giuristi*, 443; BLANC NOUGUÉS, *Reflexiones*, 84; ulteriore letteratura in P. ARCES, *Ricerche*, 18 n. 17. HINGST, *Die Societas*, 39, ipotizza che l'espressione '*societas leonina*' sia stata coniata da Cassio durante la pretura, ricoperta intorno al 27.

12. GUARINO, *La società*, 179-185, la cui ipotesi ricostruttiva, «non a prima vista impossibile» per TALAMANCA, *Società*, 836 n. 239, è accolta da ZIMMERMANN, *The Law*, 459 nt. 54 («Celsus» va corretto con «Cassius»); e considerata «interessante» da SANTUCCI, *Il socio d'opera*, 15 nt. 29; incerta STARACE, *Partes lucri*, 15 n. 32. Secondo HERRMANN, *Autour des fables*, 201, Cassio avrebbe potuto conoscere la favola di Fedro solo dopo il 69 d. C., allorché il giurista, in seguito alla deportazione inflittagli da Nerone, fu richiamato a Roma da Vespasiano. Vd. tuttavia la critica di GUARINO, *La società*, 183 n. 31. Per una sintesi delle ipotesi in argomento vd. BLANC NOUGUÉS, *Reflexiones*, 87 e n. 12. Non può ovviamente escludersi che a Cassio l'ispirazione, anziché da Fedro, sia venuta dalle favole di Esopo, la cui opera era largamente conosciuta a Roma, per cui il caposcuola sabiniano poteva anche essersi limitato a introdurre nella sfera giuridica un'espressione già propria del linguaggio comune (così BLANC NOUGUÉS, *Reflexiones*, 84 e nt. 6); tuttavia, come si vedrà, il corrispondente esopico è abbastanza diverso dalla *fabula* latina e si presta meno a identificare come *societas leonina* nel senso di cui a D. 17.2.29.2 il sodalizio fra i tre animali che in quello compare. Nei manuali e nei saggi non dedicati in modo specifico alla *societas leonina* si parla in genere di favola di Fedro (ad esempio, DI MARZO, *Istituzioni*, 386; FRANCIOSI, *Corso*, 383-384; LAMBERTINI, *Istituzioni*, 360; MARRONE, *Istituzioni*, 475 n.

È tuttavia ferma convinzione del Guarino che un ruolo importante «nel ridimensionare il piccolo scandalo»¹³ avrebbe comunque giocato una benevola disposizione di Cassio nei confronti del poeta, ritenuto dallo studioso oltre che un versificatore di modesta levatura anche una persona di «scarsa consistenza mentale»¹⁴.

Tale impietoso giudizio, formulato anche in base a considerazioni sulla struttura della favola 1.5, desta perplessità¹⁵, ma non è questo l'aspetto che ora interessa. Il Guarino afferma che la nostra favola non sembra avere influenze esopiche¹⁶, annoverando solo una successiva ripresa da parte di Babrio. In realtà, sia pure con alcune varianti, vi è una favola esopica che certamente si inserisce in tale contesto concettuale e che per noi è importante perché contiene un elemento assente nella *fabula* di Fedro e in quella posteriore di Babrio¹⁷.

191), ma non manca neppure chi pensa ad Esopo (CANCELLI, *Società*, 501).

13. GUARINO, *La società*, 183.

14. GUARINO, *La società*, 192. Si veda anche 185: «La favola della società col leone ... può essere annoverata, a mio avviso, e mi spiace doverlo dire, tra le prove più evidenti della limitatezza mentale, oltre che poetica, di Fedro».

15. Vd. da ultima STARACE, *La 'parté' del leone*, 374 n. 14; e STARACE, *Partes lucri*, 18 n. 35; la quale nega che la *fabula* 1.5 sia «una sciocchezza da quattro soldi».

16. GUARINO, *La società*, 185, ma lo studioso non considera *Aes.* 149, di cui ora nel testo, il che indurrebbe a non escludere del tutto una svista dello studioso.

17. Infatti nella favola di Babrio (seconda metà del I secolo), come in quella del poeta latino, il leone alla fine prende tutto: (testo greco tratto da JENSEN, *Societas*, 3) Babrius, *Mythiambi* I.67 - Θήρης ὄναγρος καὶ λέων ἐκοινωνοῦν./ ἀλκῆ μὲν ὁ λέων, ὁ δ' ὄνος ἐν ποσὶν κρείσσων./ ἐπεὶ δὲ λείαν ἔσχον ἄφθονον ζώων,/ ὁ λέων μερίζει καὶ τίθησι τρεῖς μοίρας,/ καὶ “τὴν μὲν αὐτός” φησὶ “λήψομαι πρώτην./ βασιλεὺς γὰρ εἰμι· λήψομαι δὲ κακείνην/ ὡς ἐξ ἴσου κοινωνός. ἡ τρίτη δ' αὐτῆ/ κακόν τι δώσει μὴ θέλοντί σοι φεύγειν”./ Μέτρει σεαυτόν· πρᾶγμα μὴδὲν ἀνθρώπων/ δυνατωτέρω σύναπτε μὴδὲ κοινωνοῦνι. («Un asino selvatico e un leone fecero società. Il leone primeggiava in forza, mentre l'asino in velocità. Dopo aver fatto un abbondante bottino di animali, il leone divide e fa tre parti: “La prima parte – dice – la prenderò io, giacché sono il re; prenderò anche la seconda come socio a pari condizioni. La terza parte ti porterà male se non sei disposto a fuggire”. Regolati: non intraprendere alcuna attività e non fare società con un uomo più forte»). Al citato saggio del filologo svedese si rinvia anche per la, incerta, collocazione cronologica di Babrio. Da HINGST, *Die societas*, 43, questa favola viene attribuita ad Esopo, ma a parte il problema di un'ascendenza esopica, la paternità è di Babrio: PERRY, *Babrius*, 82-84; JENSEN, *Societas*, 3; GARCÍA GONZÁLEZ, *Los contratos*, 21-22; HAWKINS, *Iambic Poetics*, 115. Peraltro HINGST, *Die societas*, 44, osserva che è strano che il leone divida la preda in tre parti visto che i cacciatori sono due, il che può deporre per una contaminazione con favole simili.

Aesopica 149¹⁸

λέων καὶ ὄνος καὶ ἀλώπηξ κοινωνίαν πρὸς ἀλλήλους σπεισάμενοι / ἐξήλθον εἰς ἄγραν.
πολλήν δὲ αὐτῶν συλλαβόντων ὁ λέων προσέταξε / τῷ ὄνῳ διελεῖ αὐτοῖς, τοῦ δὲ τρεῖς
μοίρας ποιήσαντος καὶ ἐκλέξασθαι / αὐτῷ παραινοῦντος ὁ λέων ἀγανακτήσας ἀλλόμενος
κατεθροίσασατο / αὐτὸν καὶ τῇ ἀλώπεκι μερίσαι προσέταξεν. ἢ δὲ πάντα εἰς μίαν μερίδα /
συναθροίσασα καὶ μικρὰ ἐαυτῇ ὑπολιπομένη παρήγει αὐτῷ ἐλέσθαι. / ἐρομένου δὲ αὐτὴν
τοῦ λέοντος, τίς αὐτὴν οὕτω διανέμειν ἐδίδαξεν, ἢ / ἀλώπηξ εἶπεν· „αἱ τοῦ ὄνου συμφοραί.“ /
ὁ λόγος δηλοῖ, ὅτι σωφρονισμὸς γίνεται τοῖς ἀνθρώποις τὰ τῶν πέλας δυστυχήματα.

(«Un leone, un asino e una volpe, avendo formato tra loro una compagnia, uscirono a caccia. Avendo preso molta selvaggina, il leone ordinò all'asino di dividerla tra loro. Avendo questi fatto tre parti e sollecitato il leone a scegliere, questi si adirò e lo divorò, poi ordinò alla volpe di fare le parti. Essa riunito il tutto in una sola parte e avendone riservato a sé una piccola, invitò il leone a scegliere. Poiché il leone le chiedeva chi le aveva insegnato a dividere così, la volpe disse: le sorti dell'asino. La storia mostra che diventano un ammonimento per gli uomini le disgrazie dei vicini»).

2. Appare probabile che la favola di Esopo, con la compagnia di cacciatori formata dal leone, l'asino e la volpe, abbia ispirato la favola di Fedro, benché quest'ultimo, come in altri casi, vi abbia apportato alcune varianti¹⁹. Tuttavia ai nostri fini risulta determinante che nel testo esopico, e solo in questo, il leone, dopo avere divorato l'asino che aveva diviso il bottino di caccia in tre parti uguali, finisce con il concedere una parte, sia pure esigua, alla volpe, mostrando così di apprezzarne la scaltrezza.

Come ha scritto il Talamanca²⁰, considerati gli sviluppi della dottrina di Servio in tema di *partes lucri et damni* (la notissima *magna quaestio*), «Cassio ha sentito la necessità di una presa di posizione, la quale non implica che qualcuno tra i *prudentes* abbia mai pensato alla validità della *societas leonina*»²¹. Ciò premesso, questo l'interrogativo che si può porre: *quid iuris* se il

18. Il testo greco è tratto da Jensen, *Societas*, 2.

19. Del gruppo dei cacciatori dominato dal leone non fanno più parte l'asino e la volpe, che vengono sostituiti dalla mucca, dalla capretta e dalla pecora. Poi, soprattutto, qui il leone si appropria dell'intera preda. In proposito vd. GARCÍA GONZÁLEZ, *Los contratos*, 21-23; e BLANC NOUGUÉS, *Reflexiones*, 84-86; secondo i quali il mutamento dei personaggi compiuto da Fedro rispetto alla favola esopica sarebbe dovuto alla volontà del favolista latino di non alludere a note figure politiche della sua epoca, o al contrario, ma correndo dei rischi, di renderle in tal modo riconoscibili. In particolare il primo studioso fa notare che nella favola esopica il leone, che tradizionalmente rappresenta il detentore del potere, è dispotico e violento poiché uccide l'asino senza dare giustificazioni, mentre nella favola di Fedro esprime le ragioni della totale appropriazione del bottino.

20. TALAMANCA, *Società*, 836 n. 239.

21. Vd. *supra* nota 3. Peraltro STARACE, *La parte*, 381-387; e STARACE, *Partes*, 21-24;

leone concede qualcosa? In base a una tale evenienza, la società nella quale un compartecipe è esposto alle perdite ma gli è riservata una modestissima quota di guadagno rientra nell'ipotesi della *societas leonina*?

Stando alla lettera dell'unica testimonianza testuale pervenutaci in argomento, ossia D. 17.2.29.2 riportato all'inizio, si dovrebbe concludere in senso negativo, dal momento che Ulpiano afferma che da Cassio era chiamata *leonina*, con la conseguenza della nullità, quella *societas* nella quale a uno tocca soltanto il lucro e all'altro le perdite (*alter lucrum tantum, alter damnum sentiret et hanc societatem leoninam solitum appellare*). Tuttavia, poiché alla base del divieto della società leonina sta una *ratio* analoga a quella che esclude la *societas donationis causa*, non sembra che una quota del tutto irrisoria di utili possa eliminare, se non il nome, almeno il carattere 'leonino' della *societas* garantendone la validità²², e in tal senso, sotto diverso aspetto, una vendita o una locazione-conduzione *nummo uno* equivalgono, almeno nella maggioranza dei casi, a una donazione²³. Resta peraltro il dato per cui, stante

valorizza la sottolineatura di Ulpiano (*et nos - lucrum spectet*), non ritenendo ovvio il divieto di *societas leonina* proprio per via del favore conseguito dalla *sententia Servii*.

22. D. 17.2.5.1 (Ulp. 31 *ad ed.*): *donationis causa societas recte non contrahitur*; D. 24.1.32.24 (Ulp. 33 *ad Sab.*): *nulla societas est, quae donationis causa interponitur*. Vd. CENCELLI, *Società*, 501; SANTUCCI, *Il socio*, 72-75 e n. 88; BLANC NOUGUÉS, *Reflexiones*, 90-92; SALOMONE, *Venditio*, 57-79. Secondo HINGST, *Die societas*, 74-78, l'argomento connesso alla *donationis causa* non sempre è idoneo a giustificare la nullità della *societas leonina*; STARACE, *La parte*, 385-388; e, più in particolare, STARACE, *Partes*, 24-34; distingue nettamente tra *societas leonina* e *societas donationis causa*: la prima si avrebbe quando a un socio tocca tutto il lucro e all'altro solo le perdite; la seconda quando si ammette che partecipi agli utili un socio che non ha conferito nulla, e che per carenza di patrimonio non può partecipare alle perdite; in tal senso anche SOLIDORO, *Societas*, 532 e nn. 390-391. Comunque lo stesso risultato della *societas leonina* della favola di Fedro potrebbe anche dipendere da un libero accordo delle parti senza prevaricazione, e l'esito sarebbe sempre la nullità. Nella manualistica il problema che si pone nel testo trova una allusione precisa in FRANCIOSI, *Corso*, 383-384: «Quella che era vietata era la cd. *societas leonina*, come quella del leone della favola di Fedro, per cui un solo socio poteva realizzare tutti i profitti, o profitti enormi, lasciando agli altri soci le perdite o le briciole dell'affare»; GUARINO, *Diritto*, 946, scrive: «Inconcepibile era la c.d. «*societas leonina*» («società leonina»), in cui cioè ad un socio fossero assicurati in esclusiva tutti gli utili, o anche utili in proporzione vistosamente superiori ai conferimenti o alle perdite», aggiungendo però subito dopo che la *societas* si prestava per sua natura «alla possibilità di riparti molto elasticamente determinati».

23. D. 19.2.46 (Ulp. 69 *ad ed.*): *Si quis conduxerit nummo uno, conductio nulla est, quia et hoc donationis instar conduxit*. Secondo HINGST, *Societas*, 139-140, il principio espresso per la

quanto premesso, nell'apparato testuale non figura alcuna fonte che prenda in considerazione la citata evenienza²⁴.

La risposta logica e immediata è quella che postula di volta in volta la rimesione della *quaestio* all'apprezzamento del giudice, o del giurista consultato, tanto più trattandosi di un contratto consensuale di buona fede caratterizzato da un forte *intuitus personae*, e inoltre nella generale, riconosciuta impossibilità di applicare criteri uniformi a ogni tipo di *societas*²⁵. Non è tuttavia mancato chi tempo dopo si è posto il problema e, premessa la risposta di cui sopra, ha anche optato, quanto al minimo di partecipazione agli utili, per una soluzione più precisa.

Si tratta dell'autore della glossa '*sed damnum*' a D. 17.2.29.2, che in proposito pone la domanda su quale sia il limite (*quis erit finis?*) e prospetta proprio il caso in cui a un socio sia attribuito come guadagno *unum nummum* e per converso gli venga accollato *totum damnum*. Dopo aver risposto in generale che la questione andrà decisa dal giudice (*arbitrio iudicis hoc dirimendum*)²⁶, l'anonimo glossatore fissa però uno sbarramento: *vel verius hoc valet usque ad tres partes: non ultra. nam sic figit haec lex suos pedes ut in prin(cipio) sui dicit*. Meno di un quarto dell'utile, dunque, al socio onerato nella misura massima non si può riservare, «infatti – scrive l'interprete – così questa legge fissa i suoi limiti (lett.: pianta i suoi piedi), come si ricava dal suo principio».

La 'legge' è evidentemente il frammento in questione, di cui quello sulla *societas leonina* è l'ultimo paragrafo; nel principio infatti, come esempio di quote differenti, esso menziona prima il terzo contro i due terzi, poi il quarto contro i tre quarti, e quest'ultimo, siccome le quote minori sono esemplificate con andamento a decrescere, viene ora visto come il limite che non si può superare: (D. 17.29.2 pr.) *Si non fuerint partes societati adiectae, aequas eas esse constat. si vero placuerit, ut quis duas partes vel*

locazione-conduzione è da estendersi anche agli altri contratti sinallagmatici; tuttavia per la compravendita il problema si presenta più complesso: SCEVOLA, *Venditio*, 413-595.

24. Un esempio di *societas leonina* è individuato da ARANGIO-RIUZ, *Societas*, 39 e n. 34, in D. 10.3.14.4 (Paul. 3 *ad Plaut.*) - *Si paciscatur socius, ne partem suam petat, effectu tollitur societas*. Sembra riferirsi a questa ipotesi PEROZZI, *Istituzioni*, 301 n. 1; cfr. inoltre SANTUCCI, *Il socio*, 15 n. 29. Tuttavia anche in tal caso il socio rinuncia alla sua intera spettanza e quindi non partecipa al guadagno.

25. Lo sottolinea SANTUCCI, *La «magna quaestio»*, 346-347.

26. In proposito si cita a sostegno la legge '*Si societatem*' (D. 17.2.6 [Pomp. 9 *ad Sab.*]), ove è affidato al *boni viri arbitrium* la determinazione delle quote.

'tres' habeat, alius 'unam' – ovvero un terzo o, appunto, un quarto –, *an valeat? placet valere*, et rel.²⁷ La glossa dunque parte dal presupposto – presente nel pensiero di Cassio (*ut alter lucrum tantum, alter damnum sentiret*) – che a un socio tocchi tutta la perdita e vede nel quarto degli utili il minimo che non gli può essere negato, ma poiché si fa riferimento anche ai paragrafi precedenti del passo ulpiano dove si cita la ammissibile disuguaglianza in capo a uno stesso socio tra la proporzione del lucro e quella del danno, la soluzione proposta può essere intesa anche nel senso di escludere un divario tra le percentuali superiore al rapporto tre quarti (perdite) – un quarto (guadagno).

Il glossatore ha cercato di reperire nel Digesto una soluzione il può possibile precisa²⁸, e a ciò il discorso di Ulpiano si presta²⁹, perché nell'esempio relativo allo sbilanciamento delle quote si ferma al 25 per cento contro il 75 per cento, evitando di spingersi a situazioni molto più divaricate³⁰.

Tra l'altro, questa soluzione ha dalla sua una *ratio* ulteriore, che la glossa *'sed damnum'* non menziona, ma che non sembra secondaria e può avere corroborato la convinzione del suo autore.

La quarta parte, il *quadrans* dell'asse ereditario, fissa la quota minima della quale non possono essere privati determinati soggetti in un quadro di interessi successori contrapposti, come avviene per la quarta Falcidia garantita all'erede nei confronti dei legatari, la quarta Pegasiana rispetto al fedecommissario di eredità, la quarta di riserva a favore dei legittimari, infine, nel diritto delle Novelle, la c.d. quarta della vedova povera³¹. Sotto questo profilo, non si può negare che focalizzando soltanto il Digesto, come ad esempio avverrebbe per un lettore costantinopolitano del VI secolo, la suggestione di una *'quarta societatis'*, sebbene a prima vista singolare, possa acquisire una sua razionale consistenza.

27. Il *principium* e il § 1 di D. 17.2.29 sono riportati e tradotti sopra alla nota 3.

28. HINGST, *Die societas*, 139: «Der Glossator sucht und findet seine Lösung also mit Hilfe der Digesten».

29. La prima frase (*Si non fuerint-constat*) costituisce il lemma sabiniano, da *si vero* incomincia il commento di Ulpiano: ASTOLFI, *I libri tres*, 130, che sospetta *'vel cuiuscumque alterius rei causa'*, la cui genericità toglie importanza alla limitazione *'si modo- vel operae'*.

30. La soluzione proposta dalla glossa *'sed damnum'*, che appare isolata nell'ambito della relativa Scuola (HINGST, *Die societas*, 136-142), verrà ripresa e sostenuta tra i giuristi culti da Antoine Favre: vd. PALMIRSKI, *Societas*, 176 (mi è stato accessibile solo l'*abstract* in inglese).

31. Novv. 53.6 (a. 537) e 117.5 (a. 542). Per completezza si può aggiungere la quarta Antonina (I. 1.11.3) e la quarta Afiniana, eliminata da Giustiniano (I. 3.1.14).

BIBLIOGRAFIA

- ABRIANI N., *Il divieto del patto leonino. Vicende storiche e prospettive applicative*, Milano 1994.
- ARANGIO-RUIZ V., *La società in diritto romano*, Napoli 1950.
- ARANGIO RUIZ V., «*Societas re contracta*» e «*communio incidens*» (1934), in *Scritti di diritto romano*, III, Camerino 1977, 25-65.
- ARCES P., *Ricerche sulle tecniche di scrittura delle «Istituzioni» di Gaio*, Milano 2020.
- ASTOLFI R., *I libri tres iuris civilis di Sabino*, Padova 2001².
- BLANCH NOGUÉS J.M., *Reflexiones acerca de la 'societas leonina' en el Derecho Romano*, RIDA 55 (2008) 83-106.
- BLANCH NOGUÉS J.M., *Precedentes romanos de los artículos 1689 a 1691 del Código Civil*, *Rev. Jur. Univ. Aut. Madrid* 18 (2008) II, 29-54.
- BONA F., *Studi sulla società consensuale in diritto romano*, Milano 1973.
- BRUTTI M., *I giuristi del I secolo d. C. e le scuole di diritto*, in *Lineamenti di storia del diritto romano*², sotto la direzione di M. Talamanca, Milano 1989, 440-444.
- CANCELLI F., *Società (Diritto romano)*, in *NNDI*, XVII, Torino 1970, 495-516.
- D'IPPOLITO F., *Ideologia e diritto in Gaio Cassio Longino*, Napoli 1968.
- DI MARZO S., *Istituzioni di diritto romano*, Milano 1968⁵.
- FRANCIOSI G., *Corso istituzionale di diritto romano*, Torino 2000³.
- GARCÍA GONZÁLES J., *Los contratos leoninos*, in *Tres estudios histórico-jurídicos con animales*, Valencia 1996, 13-28 (consultato in rete).
- GUARINO A., *Societas consensu contracta*, Napoli 1972, in *La società in diritto romano* [«Collana Antiqua» 48], Napoli 1988, 1-120.
- GUARINO A., *La società col leone*, in *La società in diritto romano* [«Collana Antiqua» 48], Napoli 1988, 173-192 (= *Altre pagine di diritto romano*, Napoli 2006, 19-30 = *Inezie di giureconsulti*, Napoli, 1978, 85-102 = [rielaborato] *Labeo* 18, 1972, 72-77).

- GUARINO A, *Diritto privato romano*, Napoli 1997¹¹.
- HAWKINS T., *Iambic Poetics in the Roman Empire*, Cambridge 2014.
- HERRMANN L., *Autour des fables de Phèdre (IV. Le partage du lion)*, *Latomus* 7 (1948) 197-207.
- HINGST K.-M., *Die societas leonina in der europäischen Privatrechtsgeschichte. Der Weg vom Typenzwang zur Vertragfreiheit am Beispiel der Geschichte der Löwengeschellschaft vom römischen Recht bis in die Gegenwart*, Berlin 2003.
- JENSEN B.M., 'Societas leonina' or the lion's share. An analysis of *Aesopica* 149, *Phaedrus* 1.5 and *Babrius* I.67, *Eranos: Acta Philologica Suecava* 102, 2004, 97-104 (estratto consultato in rete [1-11]).
- LAMBERTINI R., in DALLA D. - LAMBERTINI R., *Istituzioni di diritto romano*, Torino 2006³.
- MARRONE M., *Istituzioni di diritto romano*, Palermo 2006³.
- MEISSEL F.S., *Rec. di „Hingst, Die societas leonina“*, *ZSS* 123 (2006) 424-427.
- PALMIRSKI T., *Societas leonina w poglądach francuskich przedstawicieli tak zwanej eleganckiej jurisprudenjji (Societas Leonina in the views of the French representatives of the so-called school of elegant jurisprudence)*, *Miscellanea Historico-Iuridica* 17.2 (2018) 175-188 (consultato in rete, accessibile solo l'abstract in inglese).
- PEROZZI S., *Istituzioni di diritto romano*, II, Roma 1928² (rist. Roma 2002).
- PERRY B.E., *Babrius and Phaedrus* [Loeb Classical Library], Harvard University Press 1984.
- POGGI A., *Il contratto di società in diritto romano classico*, II, Torino 1934 (anche in «Collana Antiqua» 98, Napoli 2012, 185-362).
- SALOMONE A. *Venditio donationis causa*, Torino 2016².
- SANTUCCI G., *Il socio d'opera in diritto romano. Conferimenti e responsabilità*, Padova 1997.
- SANTUCCI G., *La «magna quaestio» in Gai. 3.149*, *INDEX* 42 (2014) 331-348.

- SCEVOLA R., *'Venditio nummo uno'*, In *La compravendita e l'interdipendenza delle obbligazioni nel diritto romano*, a cura di L. Garofalo, I, Padova 2007, 413-595.
- SOLIDORO L., *Societas*, in LOVATO A. - PULIATTI S. - SOLIDORO L., *Diritto privato romano*, Torino 2017², 527-537.
- STARACE P., *La 'parte' del leone: intorno a D. 17.2.29.2 (Ulp. 30 ad Sab.)*, *Legal Roots* 8 (2019) 368-394.
- STARACE P., *Partes lucri et damni tra societas leonina e societas donationis causa: questioni di nullità*, *Teoria e Storia del Diritto Privato* 13 (2020) 1-35.
- TALAMANCA M., *Costruzione giuridica e strutture sociali fino a Quinto Mucio*, in *Società romana e produzione schiavistica, III, Modelli etici, diritto e trasformazioni sociali*, Roma-Bari 1981, 15-39, 304-354
- TALAMANCA M., *s.v. Società in generale: a) Diritto romano*, in *Enc. dir.*, LII, Milano 1990, 814-860.
- WIEACKER F., *Societas. Hausgemeinschaft und Erwerbsgesellschaft. Untersuchungen zur Geschichte des römischen Gesellschaftsrechts*, Weimar 1936.
- ZIMMERMANN R., *The Law of Obligations. Roman Foundations of the Civilian Tradition*, Oxford-University Press 1996.